



**Comune di Poggio a Caiano**  
**(Prov. di Prato)**

**STATUTO**  
**approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2014**

**TITOLO I**  
**Elementi costitutivi**

**Articolo 1**  
**Principi fondamentali**

1. La comunità di Poggio a Caiano è costituita da cittadini, uomini e donne, che insieme vivono nel territorio delimitato dal Piano Topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. La comunità di Poggio a Caiano è organizzata in ente locale autonomo, Comune, dotato di rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana.
3. Il Comune ha sede in Poggio a Caiano e ricomprende le località di Poggetto, Bonistallo e Santa Cristina in Pilli.
4. La comunità, ispirandosi ai principi di eguaglianza e solidarietà opera per il superamento delle differenze economiche, sociali, civili e culturali al fine di evitare ogni discriminazione di natura etnica e religiosa, per garantire pari opportunità fra cittadini e per raggiungere la completa realizzazione della persona.
5. L'autogoverno della comunità si realizza coi poteri e gli istituti previsti e disciplinati dal presente Statuto.

**Articolo 2**  
**Finalità**

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze:
  - a) rappresenta e promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, tutelandone il patrimonio storico, ambientale, culturale e delle tradizioni locali;
  - b) opera secondo il principio di sussidiarietà, quale Ente territorialmente più vicino alle esigenze dei cittadini;
  - c) favorisce la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli.
  - d) ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, stimola ed assicura, nelle forme previste dal presente Statuto, la partecipazione all'attività amministrativa dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche, sostiene e valorizza il volontariato e l'associazionismo;
  - e) promuove un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate;
  - f) favorisce l'incontro tra i popoli e le loro culture, in spirito di amicizia e collaborazione;
  - g) tutela, in ordine alle Leggi della Repubblica, i diritti dei richiedenti asilo ed opera per la loro integrazione nella comunità;
  - h) difende la diversità delle specie viventi ed opera per la riduzione dell'inquinamento, tutela la salute e la sicurezza dei cittadini attraverso l'equilibrato assetto del territorio e nel rispetto delle compatibilità ambientali;
  - i) promuove azioni ed iniziative volte a diffondere cultura di pace e cooperazione tra i popoli per la salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani in ogni nazione, ripudiando ogni forma di aggressione, di violenza e di sfruttamento;
  - l) riconosce l'alto valore morale e civile delle iniziative a favore dei diritti per l'infanzia, attuando politiche attente ai bisogni della gioventù.
  - m) si impegna a creare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nello svolgimento delle attività istituzionali e della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

**Articolo 3**  
**Segni distintivi**

1. Il Comune ha un proprio stemma, e un proprio gonfalone conforme alle descrizioni riportate nel D.P.R. 1.4.1965.
2. Sugli atti comunali è riprodotto il sigillo che contiene la denominazione del Comune e lo Stemma
3. L'uso e la riproduzione dei simboli sono vietati, salvo espressa autorizzazione.

**Articolo 4**  
**Diritto di informazione e accesso agli atti**

1. le attività del Comune si svolgono nel rispetto della massima trasparenza, del principio della pubblicità e della massima conoscenza degli atti amministrativi e del diritto dei cittadini ad essere informati sul contenuto degli atti stessi.
2. il comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali di divulgazione, dei sistemi informativi telematici e del sito web sul quale sono riportate tutte le informazioni richieste dalla Legge.
3. Ogni cittadino può richiedere, in caso di rilevate carenze, il tempestivo inserimento dei dati e delle informazioni sia carenti o non aggiornate.
4. l'accesso alla documentazione e a tutte le informazioni riguardanti l'attività amministrativa è disciplinato dall'apposito regolamento comunale

<b>TITOLO II</b> <b>Istituti di partecipazione</b>
---

**Articolo 5**  
**Partecipazione popolare**

1. Il Comune nelle forme previste dal presente Statuto:
  - a) promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'Ente per assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;
  - b) adotta tutte le idonee iniziative per il costante confronto con i cittadini sulle problematiche da essi rappresentate. A tal scopo può istituire Consulte, commissioni, gruppi di lavoro anche di carattere sovracomunale;
  - c) agevola il coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica, promuovendo e favorendo libere forme di rappresentanza e di coordinamento che possano rapportarsi con l'Amministrazione comunale quale strumento di partecipazione delle giovani generazioni alla vita amministrativa.
  - d) favorisce lo sviluppo delle forme di solidarietà fra i cittadini con particolare riguardo ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.

**Articolo 6**  
**Associazionismo e volontariato**

1. Il Comune riconosce l'autonomia della società civile e valorizza il ruolo delle sue espressioni, in primo luogo quello dell'associazionismo.
2. Il Comune favorisce forme di associazionismo e di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale. Sostiene le più ampie forme associative con finalità di educazione, di promozione umana, sociale e di tutela dell'ambiente.
3. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, facilita alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, anche prevedendo contribuzioni economiche o mettendo a disposizione gratuitamente beni, servizi e strutture.
4. E' istituito un Albo Comunale delle Associazioni, al quale possono iscriversi tutte le associazioni che siano organizzate su base democratica, operino sul territorio comunale, siano senza fine di lucro e perseguano scopi di tutela e promozione di interessi collettivi, con esclusione di partiti e organizzazioni politiche.
5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo l'associazione dovrà depositare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; comunicare la sede e il nominativo del suo rappresentante; il mantenimento dell'iscrizione sarà subordinato alla presentazione annuale del bilancio.
6. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente alle associazioni iscritte all'albo ed a quelle che operino sul territorio e che siano senza fine di lucro sono stabilite in apposito regolamento che garantisca a tutte le associazioni pari opportunità.

**Articolo 7**  
**Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli e associati, possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedere ragioni su determinati aspetti dell'attività amministrativa, nonché presentare petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Almeno 300 cittadini maggiorenni residenti, possono presentare al sindaco proposte di atti fondamentali del consiglio . Tali proposte debitamente istruite dai competenti uffici sono sottoposte al consiglio entro trenta giorni dalla loro presentazione.

**Articolo 8**  
**Referendum consultivo**

1. Sulle deliberazioni consiliari è indetto referendum consultivo quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini maggiorenni residenti, o la metà dei consiglieri assegnati.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum i cittadini maggiorenni residenti.
3. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
  - a) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
  - b) Statuto comunale;
  - c) regolamento del consiglio comunale;
  - d) strumenti di pianificazione territoriale;
  - e) tributi locali o tariffe, o comunque attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - f) argomenti sui quali sia stato indetto referendum nel precedente quinquennio.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensibilità e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio prende atto del risultato del referendum e informa la propria attività alla volontà popolare.

**Articolo 9**  
**Difensore Civico territoriale**

1. E' istituito, in forma convenzionata con la Provincia, l'ufficio del Difensore Civico Territoriale, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico Territoriale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
3. La Provincia con proprio regolamento stabilisce le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per assumere la carica di Difensore Civico Territoriale.

**Articolo 10**  
**Mezzi e prerogative del Difensore Civico territoriale**

1. L'ufficio del Difensore Civico territoriale ha sede in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, completi di attrezzature e quant'altro necessario al buon funzionamento.
2. Al Difensore Civico territoriale è corrisposta una indennità di funzione.
3. Il Difensore Civico territoriale deve intervenire, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, ogni volta che ritenga sia stata violata una Legge, lo Statuto o i regolamenti e deve provvedere affinché la violazione venga eliminata, oltre a dare consigli e indicazioni alla parte offesa acciocché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di Legge.
4. Il Difensore Civico territoriale può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi, anche convocando il responsabile del servizio interessato e richiedergli notizie e chiarimenti senza che possa essere opposto segreto di ufficio.
5. Il Difensore Civico territoriale presenta al consiglio, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon funzionamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
6. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio e richiederne la discussione.

<b>TITOLO III</b> <b>Gli Organi comunali</b>
---

**Articolo 11**  
**Individuazione degli organi**

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

**Articolo 12**  
**Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Il consiglio e la giunta sono organi che esplicano la loro attività collegialmente per mezzo di deliberazioni, atti scritti, assunti a maggioranza dei presenti, di regola con votazione palese.
2. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi, che, nei casi previsti dalla Legge, rilasciano il proprio parere di regolarità tecnica e contabile.

### **Articolo 13** **Il consiglio**

1. Il consiglio è l'organo che esprime la rappresentanza della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone, nel principio della solidarietà, i bisogni e gli interessi.
2. Il consiglio esplica la sua attività con atti di indirizzo, atti fondamentali e di controllo politico ed amministrativo, conformandosi alle finalità dell'ente di cui all'art. 2 del presente Statuto, con le modalità ed i procedimenti previsti nel regolamento del consiglio .
3. Il consiglio conferma la sua attività e l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta azione amministrativa.
4. Il consiglio segue, per il raggiungimento degli obiettivi, i metodi e gli strumenti della pianificazione in raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il consiglio stabilisce anche gli indirizzi ed i criteri per le nomine le designazioni e le revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

### **Articolo 14** **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio , il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capogruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il consiglio definisce annualmente la coerenza del programma di governo contestualmente all'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale ed annuale.
4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento della "Salvaguardia degli equilibri di bilancio".
5. Il consiglio , qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

### **Articolo 15** **Regolamento**

1. Il consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale, il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del consiglio comunale.

### **Articolo 16** **Commissione di controllo e garanzia**

1. Il consiglio istituisce al suo interno la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia con criterio proporzionale e presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione

### **Articolo 17** **Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. Il consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può attribuire ai consiglieri, su particolari materie, mansioni e compiti, compresa l'assunzione di iniziative senza che ciò comporti trasferimento di competenze o legittimazione ad emanare provvedimenti.
5. I consiglieri comunali che non intervengono consecutivamente a cinque sedute, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione di consiglio . Il sindaco provvede a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento ai sensi delle leggi vigenti. Il consigliere, entro 20 giorni ha facoltà di far valere cause giustificative delle assenze. Scaduto il termine il consiglio esamina le eventuali cause giustificative presentate e provvede alla delibera.

### **Articolo 18** **Il sindaco**

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge.
2. Il sindaco rappresenta il Comune, può delegare le sue funzioni ai singoli assessori ed ai consiglieri per le funzioni che non comportano compiti di amministrazione attiva ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; in particolare il sindaco:
  - a) assume la presidenza del consiglio comunale;
  - b) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
  - c) promuove iniziative per concludere accordi di programma, sentito il consiglio comunale;
  - d) convoca i comizi per i referendum consultivi;
  - e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nella sua funzione di Ufficiale di Governo;
  - f) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
  - g) nomina i responsabili dei servizi, attribuendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze verificabili.
3. Le funzioni e le deleghe conferite agli assessori ai sensi del comma 2 possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal sindaco .
4. Il sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune ed ha poteri di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Al sindaco, oltre le competenze di Legge sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nel principio di autorganizzazione.

### **Articolo 19 Vice sindaco**

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio delle funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza del vice sindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco in ordine di età.

### **Articolo 20 Giunta comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori nella misura prevista dalla Legge, nominati dal Sindaco, anche non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità e in possesso di requisiti di professionalità, competenza e prestigio e comunque nel rispetto della pari opportunità tra donne ed uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Il sindaco può revocare gli assessori con provvedimento motivato che deve essere comunicato al consiglio nella prima seduta utile.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio , senza diritto di voto, intervenendo nella discussione per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. La giunta è organo di impulso e di controllo della gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali approvati dal consiglio e riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività.
5. L'attività della giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi; determina inoltre quali siano gli indirizzi a cui debbano attenersi i responsabili dei servizi nell'espletamento delle attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intenda perseguire e i mezzi necessari per realizzarle.
6. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

<b>TITOLO IV Uffici e personale</b>
---

### **Articolo 21 Principi organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune è organizzata secondo i seguenti principi:
  - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) l'individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale di ciascun soggetto;
  - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale nel principio della collaborazione tra uffici.

## **Articolo 22**

### **Organizzazione**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione dei servizi e degli uffici nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica, programmatica, di impulso e di controllo attribuita agli organi e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
2. La struttura amministrativa è articolata in servizi; il servizio è la massima articolazione della struttura, le articolazioni intermedie sono denominate uffici.
3. I servizi e gli uffici operano per i cittadini, adeguano la propria azione e i servizi offerti alle loro esigenze, verificandone l'economicità.
4. La giunta stabilisce con il regolamento di organizzazione le norme per il funzionamento della struttura, i rapporti reciproci tra servizi ed uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun componente dell'apparato.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme contrattuali in vigore

## **Articolo 23**

### **Contratti di lavoro**

1. I contratti di lavoro dei dipendenti, di diritto privato, possono essere stipulati, nel rispetto della Legge, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
2. lo Statuto permette, in conformità della normativa vigente, che possano essere ricoperti con contratto a tempo determinato i posti vacanti previsti nella pianta organica:
  - mediante selezione pubblica
  - con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000

## **Articolo 24**

### **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed economico degli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi e agli obiettivi assegnati, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli; risponde al responsabile di servizio e all'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione ed il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG ), determinano le condizioni e le modalità di promozione dell'aggiornamento e dell'elevazione professionale del personale e di salvaguardia di condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

## **Articolo 25**

### **Responsabili dei servizi**

1. I responsabili di servizio sono funzionari o dirigenti ai quali il sindaco, sentita la giunta, assegna la direzione e la responsabilità dei servizi stessi.
2. Ai responsabili è attribuita l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Spetta ai responsabili l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
4. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco.
5. I responsabili esplicano le funzioni proprie in piena autonomia ed indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

## **Articolo 26**

### **Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può provvedere all'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
2. La Giunta può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi al personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

**Articolo 27**  
**Collaborazioni esterne**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

**Articolo 28**  
**Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge.

**Articolo 29**  
**Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

**Articolo 30**  
**Compiti e funzioni**

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico e presta consulenza al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale del difensore civico territoriale.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale può rogare i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco o attribuita dallo statuto e dal regolamento.
6. Il Segretario comunale è il responsabile del Piano della Trasparenza e del Piano Anticorruzione.

<b>TITOLO V</b> <b>Responsabilità</b>
--

**Articolo 31**  
**Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

**Articolo 32**  
**Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i componenti del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

### **Articolo 33**

#### **Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di regolamento.

<h2><b>TITOLO VI</b></h2> <h3><b>Finanza locale</b></h3>
--

### **Articolo 34**

#### **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. La programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente è contenuta nella relazione previsionale e programmatica, soggetta ad adeguamento annuale.
3. Allo scopo della sua completa realizzazione il Comune persegue la collaborazione con gli altri enti mediante convenzioni ed accordi di programma.

### **Articolo 35**

#### **Attività finanziaria**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse, diritti e tariffe per i servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale e ogni altra entrata prevista per Legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati alla integrale copertura delle spese di servizi erogati per conto dello Stato e alla garanzia dei servizi pubblici comunali indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei propri cittadini e degli altri soggetti passivi in modo da assicurare servizi efficienti nel principio della economicità e della perequazione.

### **Articolo 36**

#### **Contabilità e controllo di gestione**

1. I documenti contabili sono redatti in conformità alla Legge e al regolamento e in modo da consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Comune.
2. I responsabili dei servizi sono chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per la verifica della rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

### **Articolo 37**

#### **Revisore dei conti**

1. il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è individuato, tramite la Prefettura, mediante estrazione dall'albo appositamente costituito.
2. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri.
3. L'organo di revisione ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la veridicità del conto consuntivo con apposita relazione.



4. Nella relazione al conto consuntivo l'organo di revisione esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

<b>TITOLO VII</b> <b>I Servizi</b>
---------------------------------------

**Articolo 38**  
**Servizi pubblici locali**

1. Ai sensi del presente articolo è servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della comunità ed attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
2. Il comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, privilegiando, tra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che sia più idoneo a garantire efficienza snellezza, economicità.
3. A tal fine il comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici secondo i principi della solidarietà e della economicità.

<b>TITOLO VIII</b> <b>Disposizioni diverse</b>
---

**Articolo 39**  
**Norme transitorie**

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salva diversa specifica scadenza.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto se compatibili.

\*\*\*\*\*